

Sentenza n. 208/2017 pubbl. il 05/04/2017  
RG n. 2288/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

del Tribunale di V E N E Z I A

dr.ssa Paola Ferretti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 11.11.16

da: A

EL A:

ricorrente

Firmato Da: FERRETTI PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162160



Sentenza n. 208/2017 pubbl. il 05/04/2017  
RG n. 2288/2016

Elettivamente domiciliato in Venezia presso la Cancelleria del Lavoro del Tribunale intestato e rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Zanarello per mandato a margine del ricorso.

contro: **ANTOMAR s.r.l.**

resistente

Elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Luca Pusateri e rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Denicolò del Foro di Catanzaro per mandato a margine dell'atto di precetto.

**IN PUNTO: pagamento somme**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorrente riferisce di avere ricevuto in data 17.9.16 la notifica da parte della società convenuta di un atto di citazione per pignoramento presso terzi con il quale la società riferiva di avere precedentemente notificato il 7.6.16 un atto di precetto e il titolo esecutivo costituito dalla sentenza nr. 104/16 emessa il 5.5.16 dal Tribunale di Gorizia con la quale il ricorrente veniva condannato al pagamento della somma di € 10.431,96 oltre ad € 3.000 per spese di lite; che l'atto di precetto portava un importo di € 15.223,45 maggiorato fino alla metà ex art. 546 cpc e quindi di € 22835,18; che la terza pignorata era la società Autotrasporti Stelio Sarchioto-Logistica e Trasporti Sarchioto srl presso la quale il ricorrente aveva lavorato; che la Antomar srl ometteva di riferire ( né operava la compensazione ) che l'odierno ricorrente vantava nei suoi confronti un contro-credito di € 7.834,91 risultante dal decreto ingiuntivo nr. 2/05 e relativo precetto riferiti alle mensilità da maggio ad agosto 2014 e al tfr non corrisposti all'ex dipendente; che anche nella causa definita con la sentenza 104/16 la società Antomar aveva riconosciuto di essere debitrice



Sentenza n. 208/2017 pubbl. il 05/04/2017  
RG n. 2288/2016

dell'importo netto di € 6.704,1 oltre ad € 890,5 ex modello 730; di avere proposto opposizione all'esecuzione per ottenere la riduzione del precetto a fronte del proprio credito nei confronti di Antomar pari ad € 7834,91 di cui al d.i. 2/15 oltre ad € 890,5 risultante dal riconoscimento di debito; che veniva proposta opposizione all'esecuzione per ottenere la riduzione del credito precettato chiedendo l'odierno ricorrente la compensazione del credito precettato con il proprio contro-credito; che Antomar srl precisava il proprio credito operando una rinuncia parziale del credito precettato; che il GE disponeva il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione della esecuzione, fissava il termine di 30 gg per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione e provvedeva ad assegnare la somma di € 6.498,94 oltre interessi e spese liquidate in € 2.052,72.

Tanto esposto in fatto il ricorrente sostiene che in caso di rinuncia al precetto la parte esecutante deve essere condannata alla rifusione delle spese di causa in virtù del principio della soccombenza virtuale e chiede la condanna della società al pagamento in proprio favore della somma di € 2.052,72 liquidate dal GE nella procedura esecutiva oltre al pagamento delle spese della presente procedura.

Antomar srl si è opposta all'accoglimento della domanda contestando la invocabilità del principio della soccombenza virtuale atteso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è stata operata una mera compensazione dei reciproci crediti della parti rispetto alla quale non opera il richiamato principio. Evidenzia anche che il ridimensionamento delle pretese dell'attore non comporta deroga al principio di cui all'art. 91 cpc non potendo la riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale integrare per l'attore il presupposto della soccombenza.

Senza altra istruttoria la causa è stata decisa all'udienza del 5.4.17.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sentenza n. 208/2017 pubbl. il 05/04/2017  
RG n. 2288/2016

Ritiene il giudicante fondata la domanda attorea finalizzata al rimborso da parte della società Antomar delle spese liquidate dal GE all'esito della procedura di opposizione all'esecuzione intentata dalla stessa Antomar srl a carico dell'El A In forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del tribunale di Gorizia nr.104/16 contenente la condanna del predetto El Azzouzi al pagamento in favore della Antomar della somma di € 10.431,96 oltre alle spese di procedura.

La opposizione all'esecuzione fu resa necessaria dalla circostanza che la società esecutante non aveva dato atto di avere essa stessa un debito pregresso nei confronti dell'ex dipendente risultante dal d.i. n. 2/05 né aveva provveduto alla compensazione parziale delle due partite di dare ed avere. Ne segue che va ravvisata la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92 cpc come novellato dalla l. 69/09 consente la compensazione delle spese di causa. Del resto quale altro strumento avrebbe avuto il ricorrente per evitare di pagare più del dovuto ad Antomar s.r.l. se non appunto la opposizione all'esecuzione che l'ha visto vittorioso sui motivi di opposizione con conseguente riduzione del credito azionato dalla società. Non si verte in una ipotesi di mera riduzione della domanda proposta giudizialmente – alla quale non può collegarsi il giudizio di soccombenza – ma in una ipotesi in cui la domanda dell'El A di riduzione del credito esecutato in ragione del proprio controcredito è stata totalmente accolta.

Sussisteva pertanto quella grave ragione richiesta dal codice di procedura per la compensazione delle spese di procedura tra le parti stante la inevitabilità e necessità della opposizione proposta dall'El Azzouzi a causa del comportamento poco leale del creditore esecutante.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, Antomar srl va condannata a rimborsare al ricorrente l'importo di € 2.052,72 liquidato dal GE all'esito della procedura esecutiva intentata da Antomar.

Le spese dell'odierno procedimento, liquidate come in dispositivo nei valori minimi di scaglione ed operata la riduzione del 50% prevista dal DM 55/14 art. 4 co 1 in ragione della semplicità delle questioni trattate, sono a carico della soccombente Antomar srl.



Sentenza n. 208/2017 pubbl. il 05/04/2017  
RG n. 2288/2016

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

Condanna Antomar s.r.l. a corrispondere al ricorrente € 2.052,72.

Pone le spese di procedura, liquidate in € 981 oltre accessori a carico di Antomar s.r.l.

VENEZIA, 5 aprile 2017

IL GIUDICE

